



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza dell'1/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 127445, con la quale la Sig.ra Antonella Natoli, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 21/07/2018 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 118678 del 26/10/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Energia, tra gli altri, che la Sig.ra Antonella Natoli ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 29/09/2018;
- VISTA la nota prot. n. 42115 del 15/11/2017, del Dipartimento Regionale dell'Energia dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 81086 del 13/07/2018 con la quale si comunica alla dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/10/2018;
- VISTO il DA n. 9734 del 18/12/1993 con il quale la predetta dipendente è stata inquadrato con decorrenza giuridica ed economica 21/09/1993 nella qualifica di dirigente tecnico;
- VISTO il DDR n. 1718 del 28/07/2000 con il quale alla Sig.ra Antonella Natoli è stato consentito ai fini di quiescenza il riscatto del corso di laurea in Architettura pari ad anni 5;
- VISTO il DDS n. 992 del 24/02/2003 con il quale alla Sig.ra Antonella Natoli sono stati riconosciuti ai fini di quiescenza anni 3, mesi 6 e giorni 4;
- VISTO il DDG n. 7087 del 02/07/2004 con il quale la Sig.ra Antonella Natoli è stata xxxxxxxxxxxxxxxx dal 29/11/2003 al 28/02/2004;

VISTO il DDS n. 2991 del 28/09/2017 con il quale alla Sig.ra Antonella Natoli sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 2, mesi 5 e giorni 5;
VISTO il DDG n. 10833 del 18/12/2007 con il quale la Sig.ra Antonella Natoli, ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 10/2000, è stato inquadrato nella 3° fascia dirigenziale con decorrenza 17/05/2000;
VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;
ACCERTATO che la Sig.ra Antonella Natoli alla data del 30/09/2018 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni xx mesi xx e giorni xx e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 21/09/1993 al 30/09/2018	25	0	9
Periodo riscattato (DDR n. 1718 del 28/07/2000)	5	0	0
Servizio riconosciuto (DDS n. 992 del 24/02/2003)	3	6	4
Servizio ricongiunto (DDS n. 2991 del 28/09/2017)	2	5	5
Totale anzianità contributiva	35	11	18
Periodo da decurtare (DDG n. 7087 del 02/07/2004)	0	3	0
Totale anzianità contributiva utile a pensione	35	8	18

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/10/2018, è risolto il rapporto di lavoro della Sig.ra ANTONELLA NATOLI, nata a xxxxxx il xxxxxxxx, Dirigente 3° fascia e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 10 SET. 2018



IL DIRIGENTE GENERALE

Rosalie Pripia